

	REGOLAMENTI	REG CA_DER pag. 1 di 10
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL'ACCORDO PER ASCENSORI IN DEROGA	Rev. 05 del 03/04/2025

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL'ACCORDO PER ASCENSORI IN DEROGA

Data	Rev.	Verificato	Approvato	Motivazioni delle modifiche rispetto la precedente revisione
18/12/2015	00	Ing. Renzo Fioramonti	Ing. Fausto Linguiti	PRIMA EMISSIONE
28/07/2016	01	Ing. Renzo Fioramonti	Ing. Fausto Linguiti	Modifica a seguito dell'analisi documentale Rif DC2016UTL004
08/05/2017	02	Ing. Renzo Fioramonti	Ing. Fausto Linguiti	Modifica a seguito della verifica di Accredia il 04 e 05 maggio 2017
10/09/2020	03	Ing. Renzo Fioramonti	Dott. Umberto Previti Flesca	Modifiche a seguito della verifica presso l'organismo del 21-22/05/2020
19/03/2021	04	Ing. Renzo Fioramonti	Dott. Umberto Previti Flesca	Modifiche a seguito esame documentale per il Dpr 162/99 di Accredia rif: DC2021SPC055

	REGOLAMENTI	REG CA_DER pag. 2 di 10
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL'ACCORDO PER ASCENSORI IN DEROGA	Rev. 05 del 03/04/2025

03/04/2025	05	Ing. Renzo Fioramonti	Dott. Umberto Previti Flesca	Modifiche a seguito esame documentale per il Dpr 162/99 di Accredia
------------	----	-----------------------	---------------------------------	--

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità seguite da S.C.E.C. e S srl ai fini del rilascio della certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione di ascensori in deroga (con fossa e/o testata ridotta) secondo quanto previsto dalla normativa cogente. Il Regolamento definisce le azioni che debbono essere effettuate a tal fine, sia da parte di S.C.E.C. e S srl che da parte del committente. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra S.C.E.C.e.S. srl e il committente.

2. Ammissione al servizio di certificazione

Qualsiasi soggetto con i requisiti definiti dalla normativa di riferimento e/o dal presente Regolamento per le attività richieste può accedere ai servizi di S.C.E.C. e S..
Le procedure in base alle quali S.C.E.C. e S. opera garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di certificazione.

3. Riferimenti

I riferimenti a tutte le norme e le leggi sono contenuti nell'ultima registrazione del documento elenco normativa.

4. Modalità di gestione del Regolamento

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sia in sede societaria che visionabile sul sito internet www.sceces.it; I clienti possono comunque richiederne una copia cartacea.

Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono indicate con una barra posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Tutte i clienti che hanno in essere un contratto di verifica con S.C.E.C. e S. saranno informati dell'esistenza della nuova revisione e saranno invitati a scaricarlo dal sito o a richiederlo direttamente a S.C.E.C. e S..

5. Procedura per l'ottenimento del certificato preventivo per ascensori in deroga

Al Cliente che richiede l'attività di certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione di ascensori in deroga S.C.E.C. e S. invia un modulo di offerta/contratto.

Il Cliente può accettare l'offerta/contratto con apposizione di firma ed eventuale timbro. Il Cliente, sottoscrivendo il modulo accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di certificazione e le condizioni economiche stabilite da S.C.E.C. e S. nel Contratto stesso. L'offerta così controfirmata per accettazione dal cliente prende quindi la forma giuridica di contratto.

Prima di procedere con l'iter di certificazione l'organismo dovrà riesaminare la domanda presentata al fine di garantire che la documentazione fornita dal cliente sia completa e conforme ai requisiti normativi

6. Documentazione da presentare

Ai fini dell'accordo preventivo il proprietario dello stabile e dell'impianto o suo il legale rappresentante (o l'installatore dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario dell'impianto) deve presentare a S.C.E.C.e.S. la documentazione distinguendo due casistiche che possono verificarsi con l'utilizzo o meno della norma UNI EN 81-21.

caso 1 (Senza l'utilizzo della Norma EN 81-21)

- **Documentazione attestante Impedimenti oggettivi:** dovrà essere presentata dichiarazione a dimostrare gli impedimenti oggettivi. Per impedimenti oggettivi come:

	REGOLAMENTI	REG CA_DER pag. 3 di 10
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL'ACCORDO PER ASCENSORI IN DEROGA	Rev. 05 del 03/04/2025

- Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
 - Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco a volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc);
 - Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.
- Si precisa che i casi sopra presenti non sono esaustivi della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l'accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I della direttiva 2014/33/UE e che la richiesta di accordo deve comunque sempre far riferimento alle caratteristiche peculiari dell'edificio indipendentemente dal tipo di ascensore che si intende installare. L'installazione di ascensori di nuova concezione, conformi o meno alla norma armonizzata UNI EN 81-21, o di modelli certificati, che consentono la realizzazione di spazi liberi o volumi di rifugio ridotti, non risulta di per sé stessa condizione sufficiente per la concessione di eventuale accordo preventivo.

Per gli edifici nuovi la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo determinante a impedimenti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni integrative.

Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze.

- **L'analisi dei rischi:** riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNI EN 81-20 oppure alle UNI EN 81-50 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L'analisi dei rischi, deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, validata con un timbro e una firma in ogni pagina da parte di S.C.E.C.E.S. che certificherà l'impianto di cui sopra;
- **Piante e sezioni:** su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato.
- **Dichiarazione di attestazione:** circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.2.5.4 della norma UNI EN 81-20 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.
- **Relazione tecnica:** redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.
- **Copia del libretto di manutenzione:** da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.

Caso 2 (Con l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21)

- **Documentazione attestante Impedimenti oggettivi:** come per la Caso 1.
- **Dichiarazione:** sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 81-21 presi in considerazione;
- **Piante e sezioni:** come per la Caso 1.
- **Dichiarazione di attestazione:** come per la Caso 1.
- **Relazione tecnica:** come per la Caso 1.
- **Copia del libretto di manutenzione:** come per la Caso 1.

Per entrambe i casi tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. (Vedere FAC –SIMILE DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000 IN ALLEGATO A).

7. Verifica documentale

La documentazione tecnica consegnata dal Richiedente viene analizzata dall'ispettore incaricato da S.C.E.C. e S. al fine di accertarne la completezza e il soddisfacimento. Il risultato di tale analisi è registrato

	REGOLAMENTI	REG CA_DER pag. 4 di 10
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL'ACCORDO PER ASCENSORI IN DEROGA	Rev. 05 del 03/04/2025

in termini di presenza della documentazione richiesta, completezza e conformità o non conformità alla normativa cogente delle soluzioni tecniche alternative proposte.

Qualora vengano rilevate non conformità, ne viene data comunicazione al richiedente, che deve provvedere alla loro risoluzione al fine di proseguire nell'iter certificativo entro 6 mesi dalla notifica delle stesse. Qualora il cliente non provveda entro 6 mesi alla risoluzione delle non conformità la domanda decade e deve essere presentata una nuova domanda. Saranno fatturati al cliente le attività fino a quel momento effettuate.

Tutta la documentazione sarà trattenuta da S.C.E.C. e S..

Il Cliente può ricusare, in forma scritta ed entro 5 giorni, l'Ispettore incaricato e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

8. Attività di sopralluogo

Completata l'analisi documentale il Direttore Tecnico qualora riscontrasse delle singolarità per le quali non vi fosse evidenza oggettiva di poter procedere alla certificazione procederà ad un personale sopralluogo o ad incaricare un Tecnico della S.C.E.C.eS. Srl fornendogli in questo caso tutta la documentazione necessaria.

Il cliente deve essere informato circa il tecnico verificatore incaricato ed ha diritto di ricusare lo stesso attraverso motivazione scritta e giustificata.

Al verificatore viene conferito mandato di effettuare il sopralluogo al fine di confermare se questo soddisfi tutti i requisiti relativi allo scopo della certificazione ed alle norme rientranti nel campo di applicazione della certificazione richiesta.

A tale fine il richiedente deve consentire il corretto svolgimento delle attività nei tempi indicati, garantendo la presenza del personale necessario alla esecuzione del sopralluogo di valutazione, e garantendo l'accesso ai luoghi ove l'ascensore sarà installato.

In caso negativo emetterà un rapporto nel quale vengono dettagliatamente motivate le ragioni del rifiuto descrivendo le situazioni di non conformità riscontrate.

9. Emissione del certificato

Una volta terminata la fase di analisi documentale e di eventuale sopralluogo, la pratica viene consegnata al Comitato Tecnico, che effettua il riesame e delibera sull'esistenza dei presupposti per l'installazione di un impianto ascensore in deroga e quindi sulla emissione del certificato relativo.

La S.C.E.C.eS. srl informa il proprietario ed gli altri organismi notificati, mediante semplice comunicazione qualora l'esito fosse negativo.

10. Validità della certificazione rilasciata

Gli obblighi di S.C.E.C. e S. nei confronti del Cliente si esauriscono con la notifica dell'attestato.

Il proprietario dello stabile deve inoltre, una volta ottenuta la certificazione ~~fare dichiarazioni, o a far riferimento alla propria certificazione~~, in maniera coerente con il campo di applicazione della certificazione stessa e garantire che il documento venga usato nella maniera corretta per le finalità a cui è destinato.

~~Si precisa che S.C.E.C. e S. si assume la responsabilità di dichiarare la conformità solo sulla base di documenti e dichiarazioni prodotte dal proprietario dello stabile o dal suo legale rappresentante che invece ne risponde in prima persona in caso di dichiarazioni false o non corrispondenti alla situazione reale.~~

11. Diritti e obblighi del richiedente

Il Richiedente può:

	REGOLAMENTI	REG CA_DER pag. 5 di 10
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL'ACCORDO PER ASCENSORI IN DEROGA	Rev. 05 del 03/04/2025

- Rendere pubblica la Certificazione.
- Presentare ricorso e/o reclami in merito alle decisioni e/o esecuzione dell'attività di valutazione di S.C.E.C. e S.

Il Richiedente è tenuto a:

- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale S.C.E.C. e S. e gli eventuali ispettori dell'organismo di accreditamento e delle autorità competenti in veste di osservatori, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con S.C.E.C. e S. ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.
- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento e/o delle autorità competenti, in veste di osservatori e accettare altresì, ispettori S.C.E.C. e S. in affiancamento/addestramento e ispettori S.C.E.C. e S. in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo).
- Garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli ispettori di S.C.E.C. e S..
- Informare S.C.E.C. e S. in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso.
- Creare le condizioni necessarie per consentire a S.C.E.C. e S. il corretto svolgimento delle procedure di valutazione.
- Adottare le opportune azioni correttive a seguito a tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo.
- Assolvere agli obblighi economici nei confronti di S.C.E.C. e S..
- Non inoltrare la medesima richiesta di certificazione ad altro Organismo di Certificazione o Ente autorizzato.
- rispettare il divieto assoluto di riproduzione e/o utilizzo su qualsiasi tipologia di documento del marchio "Accredia".

12. Obblighi di S.C.E.C. e S.

Nello svolgimento dell'attività di valutazione S.C.E.C. e S.:

- Si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza.
- Garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di certificazione.
- Si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente qualsiasi modifica al presente Regolamento.
- È esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati e/o loro mancata corrispondenza alla reale situazione aziendale.
- La Certificazione da parte di S.C.E.C. e S. non esime il Richiedente dagli obblighi di legge.
- Non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Richiedente o dai suoi prodotti, processi o servizi.

13. Registri

S.C.E.C. e S., comunica il numero e gli estremi della certificazione, tramite un apposito elenco, al ministero competente ogni 6 mesi, corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.

14. Riservatezza

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività svolte da S.C.E.C. e S. sono considerati riservati; l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna. Il personale operante per S.C.E.C. e S. che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengono a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

	REGOLAMENTI	REG CA_DER pag. 6 di 10
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL'ACCORDO PER ASCENSORI IN DEROGA	Rev. 05 del 03/04/2025

In caso di richiesta, S.C.E.C. e S. è tenuta a consentire alle Autorità competenti l'accesso e la consultazione degli atti. Nel caso in cui informazioni relative al richiedente (proprietario o installatore delegato) debbano essere divulgate per obblighi di legge, S.C.E.C. e S. ne darà avviso all'Installatore stesso, a meno che la legge lo vieti. S.C.E.C. e S. opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (trattamento dei dati personali).

15. Modifiche alle norme ed al regolamento

I requisiti di Certificazione possono subire una variazione quando si verificano:

- modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- modifiche da parte delle Autorità competenti dei decreti/direttive di riferimento.

In questi casi S.C.E.C. e S. informa tempestivamente il richiedente (proprietario o installatore delegato interessato), invitandolo ad adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato da S.C.E.C. e S. stessa, stabilito in considerazione dell'entità delle modifiche intervenute.

Qualora il presente regolamento dovesse subire modifiche, si possono verificare i seguenti casi:

1. in caso di modifiche non sostanziali S.C.E.C. e S. metterà a disposizione il regolamento aggiornato sul sito web,
2. in caso di modifiche che hanno impatto verso i clienti gli stessi saranno informati tempestivamente tramite mail.

Nel caso in cui il Cliente non accetti le modifiche riportate nel regolamento sarà possibile recedere dal contratto solo nel caso in cui non sia stato avviato l'iter di certificazione. La comunicazione del recesso dovrà essere inviata per iscritto alla S.C.E.C. e S..

16. Reclami e ricorsi

16.1 Reclami

I reclami provenienti da qualunque soggetto avente titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti da S.C.E.C. e S. e, in generale, sull'operato del medesimo vengono inoltrati, in forma scritta a qualunque unità operativa di S.C.E.C. e S., che provvede a comunicarlo al Responsabile Qualità e provvede a registrarlo, a comunicare al Committente entro 5 giorni dal suo ricevimento di averlo preso in carico, analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una risposta allo scrivente entro 20 giorni dal ricevimento.

Il Responsabile Qualità procederà ad incaricare una persona che non sia intervenuta nell'attività oggetto del reclamo e che procederà alla valutazione dello stesso, esaminando tutte le informazioni disponibili circa l'oggetto del reclamo stesso (verbali, dichiarazioni, etc.) e, quando lo ritiene fondato e sia possibile intervenire concorda con il responsabile qualità una proposta per risolvere il problema.

Per ogni singolo reclamo del cliente viene inoltre aperta una adeguata azione correttiva. Se il reclamante effettua una comunicazione che non comporta necessariamente l'apertura di una specifica azione correttiva, il Responsabile Qualità predisporrà una comunicazione di risposta con le giuste spiegazioni, da inviare al reclamante entro 20 giorni dal ricevimento.

Quando possibile, S.C.E.C. e S. S.r.l. fornisce, a chi ha presentato il reclamo, rapporti riguardanti lo stato di avanzamento ed i risultati.

S.C.E.C. e S. S.r.l. stabilirà con il committente e con chi ha presentato il reclamo, se, ed in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione possono essere resi pubblici.

	REGOLAMENTI	REG CA_DER pag. 7 di 10
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL'ACCORDO PER ASCENSORI IN DEROGA	Rev. 05 del 03/04/2025

16.2 Ricorsi

Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da S.C.E.C.E S. S.r.l. nell'ambito delle attività di verifica ispettiva. Il contenzioso deriva dalla eventuale non accettazione da parte del committente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi.

Il ricorso, firmato dal Legale Rappresentante dell'installatore o del condominio, va indirizzato all'Amministratore Unico di S.C.E.C.E S. S.r.l. entro 15 giorni dal formale ricevimento da parte dell'Organizzazione della decisione di S.C.E.C.E S. S.r.l..

S.C.E.C.E S. S.r.l. comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 gg dal ricevimento del medesimo.

L'Amministratore Unico di S.C.E.C.E S. S.r.l. procederà ad incaricare una persona esperta che non sia intervenuta nel processo di ispezione del committente (ad esempio un ispettore qualificato da S.C.E.C.E S. S.r.l. che non sia mai intervenuto nel processo di ispezione del committente) e che procederà all'accertamento in merito.

L'incaricato dell'accertamento del ricorso informerà l'Amministratore Unico il quale provvederà a trasmettere una risposta scritta, a mezzo lettera raccomandata, all'organizzazione entro 45 giorni dal ricevimento circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso son a carico della parte soccombente.

Sia i reclami che i ricorsi sono portati all'attenzione del Comitato di salvaguardia di Imparzialità durante la prima riunione utile, per le azioni del caso.

17. Contenziosi

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

18. Condizioni economiche

Le tariffe che regolano le prestazioni di S.C.E.C. e S. vengono definite nella convenzione e/o nell'offerta accettata dal Cliente.

Le variazioni delle tariffe vengono notificate ai Clienti che sono già sottoposti al sistema di controllo con comunicazione del nuovo tariffario o della nuova offerta, per le prestazioni non ancora assolte, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.

Il cliente ha il diritto di rinunciare al servizio entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica di variazione.

Le tariffe relative alle prestazioni di S.C.E.C. e S. devono essere versate con le modalità stabilite nella convenzione.

Il mancato pagamento di prestazioni effettuate comporta l'invio da parte di S.C.E.C. e S. di una lettera di diffida.

19. Normativa di riferimento

Di seguito è riportata la principale normativa di riferimento. Un elenco completo ed aggiornato all'ultima revisione di questa è presente all'interno dell'Elenco norme e leggi di S.C.E.C e S, disponibile per la consultazione al cliente qualora ne faccia richiesta.

- DPR 8/2015 Decreto del Presidente della Repubblica
- Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 19 marzo 2015
- DPR 162/99 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162) "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio", modificato dal DPR 214/10 (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214).

	REGOLAMENTI	REG CA_DER pag. 8 di 10
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL'ACCORDO PER ASCENSORI IN DEROGA	Rev. 05 del 03/04/2025

- DPR 23 del 10/01/2017 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
- UNI EN 81-21:2012 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti.
- UNI CEI EN ISO IEC 17065:2012 Requisiti per gli organismi che certificano prodotti processi e servizi

	REGOLAMENTI	REG CA_DER pag. 9 di 10
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL'ACCORDO PER ASCENSORI IN DEROGA	Rev. 05 del 03/04/2025

Indice

1.OGGETTO	2
2.AMMISSIONE AL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE	2
3.RIFERIMENTI	2
4.MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO	2
5.PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENTIVO PER ASCENSORI IN DEROGA	2
6.DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	2
7.VERIFICA DOCUMENTALE	3
8.ATTIVITÀ DI SOPRALLUOGO	4
9.EMISSIONE DELL'ATTESTATO	4
10.VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA	4
11.DIRITTI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE	4
12.OBBLIGHI DI S.C.E.C. E S.	5
13.REGISTRI	5
14.RISERVATEZZA	5
15.MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO	5
16.RECLAMI E RICORSI	6
17.CONTENZIOSI	6
18.ARBITRATO	6
19.CONDIZIONI ECONOMICHE	6
20.NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
ALLEGATI	9

	REGOLAMENTI	REG CA_DER pag. 10 di 10
	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE RELATIVO ALL'ACCORDO PER ASCENSORI IN DEROGA	Rev. 05 del 03/04/2025

ALLEGATI

Allegato A

Fac-simile

Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____,
residente a _____ PR _____
Via/Piazza _____
codice fiscale _____ in qualità di _____

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
- sotto la propria responsabilità

Dichiara

_____, li _____

Firma del dichiarante

Allegare copia fotostatica non autenticata ma con firma del dichiarante del documento di identità del richiedente, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000).